

Tribunale di Verona, 20 novembre 2011.  
Estensore Massimo Vaccari.

**Scissione delle società - Scissione parziale mediante costituzione di nuova società ed assegnazione della partecipazione di controllo - Elusione della disciplina posta a tutela delle ragioni della società ex art. 2506 quater c.c.**

**Scissione delle società, elusione della disciplina posta a tutela delle ragioni della società ex art. 2506 quater c.c. - Responsabilità degli amministratori trattino rilevanza penale - Quantificazione del danno.**

*Un'operazione di scissione parziale proporzionale realizzata mediante la costituzione di una nuova società e l'assegnazione ad essa della partecipazione di controllo sulle società controllate estere della società scissa può essere utilizzata per eludere la disciplina posta a tutela delle ragioni di creditori della stessa società dall'art. 2506 quater, ultimo comma c.c.*

*In tale caso la condotta illecita degli amministratori assume anche rilevanza penale ai sensi dell'art. 2629, primo comma c.c., e il conseguente danno per i creditori o la massa fallimentare può essere stimato nel valore effettivo della partecipazione nella controllata attribuita alla società beneficiaria*

Omissis

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA CONFERMATIVA DI DECRETO  
EMESSO INAUDITA ALTERA PARTE  
ex art. 669 sexies 2° comma cpc**

pronunciando sulla richiesta della ricorrente curatela del fallimento Sc. s.r.l., con l'avv. G. Aschieri, di conferma del decreto, emessi, inaudita altera parte, da questo Giudice in data 24 luglio 2012, con i quali è stato autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti dei resistenti Za. Ma., S., Bo. e Ar. Fa.

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2012;

RILEVA

La richiesta di parte ricorrente merita di essere accolta nei limiti di cui si dirà atteso che le deduzioni svolte da parte resistente non valgono a smentire la valutazione, espressa nel predetto decreto, sulla sussistenza del fumus boni iuris della responsabilità dei resistenti per la maggior parte delle condotte descritte nel ricorso.

1. Premessa in fatto.

Esigenze di chiarezza espositiva impongono di dar conto delle principali e incontroverse vicende che hanno interessato la Sc. s.r.l. negli anni immediatamente precedenti il momento in cui è stata dichiarata fallita (3 marzo 2010), secondo un ordine tendenzialmente cronologico.

La società aveva come oggetto sociale l'attività di creazione, produzione e commercializzazione di ricami per l'abbigliamento e tessuti per la casa, e di essa sono stati soci ed amministratori dal 30 settembre 2006 giugno Fa. Bo. al 33,13 %, Za. Ma. al 28,45 %, Fa. S. al 16,96 %, Fa. Pr. al 16,96 % e Fa. Ar. al 4,5 %.

In data 5 luglio 2005 la famiglia Fa. costituisce in Lussemburgo la Pr. S.A. di cui sono soci Bolina s.r.l. al 95 %, nonché tutti i resistenti e Fa. Pr. nella misura dell'1 % ciascuno.

Il 20 giugno 2007 Pr. S.A. acquista da Fa. Ar., che è ne unico socio, il 100 % delle quote di Fa. International s.a.r.l. che, a sua volta detiene il 100 % delle quote della società cinese S.G. Tessile Co. ltd (d'ora innanzi Sc. Asia) che quindi passa sotto il controllo di Sc. s.r.l.

Da quel momento l'attività produttiva della società Sc. viene svolta sia direttamente da essa sia attraverso le società controllate (vedasi dichiarazione in tale senso contenuta nella prima pagina del progetto di scissione di cui si dirà di qui a breve).

Sempre nel giugno del 2007 Fa. Pr. esce dalla società cedendo ai familiari la propria quota di partecipazione e, all'esito della redistribuzione delle partecipazioni, la compagine sociale risulta così composta: Fa. Bo. al 29,46 %, Za. Ma. al 25,30 %, Fa. S. al 22,62 % e Fa. Ar. al 22,62%.

Nell'ottobre del 2008, a seguito di una consistente riduzione del proprio fatturato, la Sc. s.r.l. dà luogo ad un processo di ridimensionamento della propria attività produttiva e di riduzione dei costi, consistente soprattutto nella

riduzione del personale attuata, dapprima, nell'avvio della procedura di mobilità per sessantaquattro dipendenti e poi nella conclusione di un accordo sindacale che prevedeva il licenziamento di quarantotto tra essi e che ebbe poi esecuzione per trentasette.

In data 29 dicembre 2008 l'assemblea dei soci approva all'unanimità un progetto di scissione parziale proporzionale che prevede l'assegnazione ad una società di nuova costituzione, avente come oggetto sociale la gestione delle partecipazioni nelle società controllate, della quota di partecipazione pari al 96 % nella controllata Pr. S.A.

Il bilancio della Sc. s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2008 espone una perdita di esercizio di euro 1.387.790,00 ed un patrimonio netto contabile di euro 501.527,00, risultante dall'apporto di euro 400.000,00 di finanziamento soci.

All'inizio del 2009 la società, nel riscontrare che non vi era stata la auspicata ripresa, ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per tutti il personale che aveva ancora alle proprie dipendenze.

Il 30 marzo 2009 viene stipulato l'atto di scissione parziale sopra citato e viene costituita la B.P. s.r.l., avente come oggetto sociale l'assunzione e la gestione e la compravendita di partecipazioni o interessenze in società di ogni genere e come soci ed amministratori sempre i resistenti nelle seguenti proporzioni: Za. M.L. al 25,30 %, Fa. Bo. al 29,46 %, Fa. S. e Fa. Ar. al 22,62 % ciascuno.

Il 9 giugno 2009 la Pr. S.A cede a Fa. Ar. il 100 % del capitale sociale della Fa. International (doc. 27 di parte ricorrente).

In data 12 novembre 2009 l'assemblea dei soci delibera la messa in liquidazione della società nominando come liquidatore Za. M.L..

L'8 giugno 2010 la B.P. s.r.l. viene messa in liquidazione e sciolta e in data 11 agosto 2010 viene cancellata dal registro delle imprese.

## 2. Gli assunti della ricorrente

E' opportuno anche riepilogare gli addebiti che la curatela muove ai resistenti e che sono stati posti a fondamento della richiesta di provvedimento cautelare:

- 1) mancata svalutazione di alcune voci di bilancio, ed in particolare di quella dell'avviamento, perlomeno a decorrere dall'anno d'e-

sercizio 2006 che, se attuata, avrebbe determinato una situazione di patrimonio netto negativo e, conseguentemente, il presupposto per la messa in liquidazione della società;

- 2) aver dirottato i clienti italiani verso la controllata cinese Sc. Asia al fine di realizzare le fasi;

- 3) il compimento di atti incompatibili con la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, tra i quali, in particolare, la sopra citata operazione di scissione parziale che di fatto avrebbe svuotato la Sc. s.r.l, avendo comportato il trasferimento alla B.P. s.r.l., del 96 % del capitale sociale di Pr. S.A. e con esso anche la partecipazione di controllo su Sc. Asia;

- 4) redazione in data 2 dicembre 2008 di una situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501 quater c.c. non veritiera in quanto non riportante l'appostazione di un fondo rischi pari all'importo di cui la società era onerata nei confronti dei propri dipendenti in virtù dell'accordo sindacale del 31 ottobre 2008 (contestazione contenuta nella memoria di replica del 29 agosto 2012)

E' bene precisare che, secondo la ricorrente, ciascuna delle predette condotte, pur avendo autonoma rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti dei convenuti, è funzionalmente collegata alla successiva e si inserisce quindi in un progetto unitario finalizzato a sottrarre a Sc. s.r.l l'unico asset redditizio, vale a dire la partecipazione in Sc. Asia, e direttamente causativo del suo stato di decozione.

## 3. La mancata svalutazione di alcune voci del bilancio al 31.12.2008 ed in particolar del valore di avviamento

Un decisivo riscontro all'assunto di parte ricorrente relativo all'omessa svalutazione dell'avviamento della Sc. è senz'altro rinvenibile nel parere negativo espresso dal collegio sindacale nella relazione ai sensi degli artt. 2409 ter, pri-

mo comma lett. e) e 2429 c.c. In essa era stato infatti segnalato come la valorizzazione attribuita a tale posta anche nel bilancio al 31.12.2008 si fondasse su una perizia di conferimento dell'azienda familiare ricamificio Sc. del 2006 che lo aveva quantificato in euro 967.000,00. Detta valutazione, secondo il collegio sindacale, si basava "su scenari e su di una struttura aziendale non più in essere, complice uno di stato di crisi globale e alcune scelte aziendali (riduzione del personale) poste in essere sin dal settembre 2008".

L'organo di controllo in quella occasione aveva anche invitato l'organo amministrativo a ridefinire il periodo di ammortamento del valore di avviamento poichè l'arco temporale di dieci anni che era stato previsto per esso non rispettava più il criterio di prudenza.

Tale giudizio risulta perfettamente rispondente alla situazione di crisi strutturale che la società attraversava, anche senza considerare l'attività di sviamento clientele ipotizzata dalla curatela di cui invero non si ravvisano gli estremi.

Le medesime considerazioni valgono anche per altre voci di bilancio, come quella delle immobilizzazioni materiali, ed in particolare nell'ambito di essa, quella degli "impianti e macchinari", quelle dell'"attivo circolante - rimanenze" (in particolare materie prime sussidiarie e di consumo) e prodotti finiti e attivo circolante-crediti sebbene non siano state oggetto di rilievo da parte del collegio sindacale.

I resistenti hanno giustificato le valutazioni da loro attribuite alle diverse voci dell'attivo patrimoniale nel predetto bilancio sulla base del principio della continuità aziendale ma, come ha puntualmente replicato la curatela, nel caso di specie difettavano le condizioni integranti tale presupposto, così come definite dal principio di revisione n.570 ed in particolare la possibilità per l'impresa "di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale". Per contro risultavano presenti alcuni degli indici che risultano incompatibili con la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, quali consistenti perdite operative, difficoltà nell'organico del personale, incapacità di saldare i debiti a scadenza.

Non possono poi essere considerate nella suddetta prospettiva le trattative che la società aveva avviato con alcuni istituti di credito al

fine di rinegoziare-consolidare l'indebitamento di lungo periodo atteso che esse non hanno mai raggiunto un livello di concretezza tale da far pensare che potessero aver esito positivo.

A ben vedere le condotte in esame risultano strettamente funzionali all'occultamento della reale situazione economico-finanziaria in cui versava la società e alla prosecuzione dell'attività sociale a sua volta strumentale alla realizzazione dell'operazione di scissione parziale.

4. La prosecuzione dell'attività sociale in presenza di condizioni che giustificavano lo scioglimento della Sc. s.r.l.

Anche questo ulteriore rilievo di parte ricorrente è fondato.

Deve infatti convenirsi con la curatela che non è verosimile che i risultati estremamente negativi della gestione sociale di cui dà conto la situazione patrimoniale al 31 maggio 2009 (perdita di euro 718.288,00 e patrimonio netto negativo per euro 236.762,00) siano stati generati nei due mesi che separano quel momento da quello della redazione del bilancio al 31.12.2008 (fine marzo 2009). E' invece plausibile che in quel documento gli amministratori abbiano esplicitato quanto avevano già constatato, ma occultato, in sede di approvazione del bilancio 2008 che si era chiuso con una perdita di euro 1.387.790,00.

La situazione patrimoniale della società imponeva pertanto l'adozione dei rimedi previsti dall'art. 2484 n.4) c.c. in relazione all'art. 2447 c.c. e non già una operazione di scissione che solo apparentemente, come subito si dirà, ha costituito una prosecuzione dell'attività sociale mentre di fatto ha definitivamente compromesso il valore del patrimonio sociale.

5. L'operazione di scissione parziale

Plurime e concordi evidenze valgono ad evidenziare la finalità elusiva della operazione di scissione parziale attuata dai resistenti attraverso l'assegnazione ad essa del 96 % del capitale della controllata Pr. S.a alla società di nuova costituzione B.P. s.r.l e.

5.1 Le finalità dichiarate e quelle effettive della operazione.

Va innanzitutto evidenziata la scarsa plausibilità delle giustificazioni che sono state date all'operazione nel progetto di scissione e nel corso

del presente procedimento dalla difesa dei resistenti.

Con specifico riguardo al primo profilo nella parte del progetto di scissione dedicata alla illustrazione dei “motivi dell’operazione” si legge che essa mirava a “differenziare in modo esplicito l’approccio ai mercati che sempre più manifesta conflitti sulla clientela da parte di produzioni italiani di grande qualità ed estere associate a controllate destinate a posizionamenti di mercato diversi” (così testualmente alla pag. 1 del progetto di scissione).

Orbene, deve convenirsi con la difesa della curatela che riesce difficile comprendere la ragione che avrebbe impedito il perseguimento della suddetta finalità con l’assetto mantenuto fino a quel momento, tanto più se si vuole prestar fede all’assunto dei resistenti secondo cui le produzioni di Sc. srl e Sc. Asia erano diverse, atteso che la prima sarebbe stata costituita da metro cartoni di ricamo destinati alla realizzazione di biancheria intima (cfr. pag. 6 della memoria di replica di Bo. e S. Fa. e Za. M.L.) e la seconda da lavorazioni destinate ad una fascia di clientela medio bassa. L’assunto, peraltro, non può ritenersi dimostrato ed anzi risulta contraddetto dalla brochure illustrativa delle caratteristiche della produzione Sc., prodotto sub 39 dalla ricorrente, dal quale risulta che anche Sc. Cina disponeva di macchinari per svolgere l’attività di ricamo e che la produzione cinese era destinata anche al mercato italiano (vedi passo del documento in cui si afferma che la controllata cinese poteva “offrire un prodotto di giusto italiano a prodotti molto competitivi per produzioni asiatiche” e “fornire ai clienti un servizio consono agli standard europei”).

Proprio quest’ultima considerazione consente di ritenere che, in realtà, nel progetto di scissione fosse stato esplicitato, forse inconsapevolmente, quello che era il reale obiettivo dei resistenti, ossia salvaguardare, anche dalle legittime iniziative dei terzi creditori, il ramo produttivo che in quel momento era più redditizio e che avrebbe continuato ad esserlo anche in una prospettiva di medio – lungo periodo.

Nel presente giudizio la difesa dei resistenti ha ribadito che l’operazione aveva avuto una finalità di ristrutturazione dell’impresa, sia sotto il profilo produttivo che sotto quello organizzativo, vale a dire uno degli obiettivi che sicuramente

un istituto, come quello disciplinato dall’art. 2506 ss. c.c., per la sua particolare duttilità, consente di realizzare.

Non può però sottacersi che una simile prospettiva risultava del tutto irrealistica, tenuto conto del carattere strutturale della crisi economica e finanziaria in cui versava la Sc. s.r.l. Essa infatti aveva cause non contingenti ma durature, individuate dagli stessi resistenti in una evoluzione delle tendenze del mercato, caratterizzato da un crescente disinteresse della clientela per i prodotti di fascia alta e la maggiore convenienza, per i prodotti di fascia medio bassa, dei prezzi dei produttori asiatici (cfr. pag. 9 della memoria di costituzione dei resistenti Bo. e S. Fa. e Za.). Non si comprende allora, a fronte di un simile specifico contesto nonché di quello economico generale, indubbiamente sfavorevole, come gli amministratori di Sc. potessero pensare seriamente di rilanciare l’attività della società.

Nemmeno l’assunto di parte resistente secondo cui l’operazione in esame avrebbe procurato alcuni specifici vantaggi alla Sc. s.r.l. può essere condiviso, a prescindere dalla considerazione che non fu per conseguire gli stessi che essa venne compiuta, dal momento che di essi non c’è traccia nel progetto di scissione.

E’ infatti del tutto infondata l’affermazione di parte convenuta secondo cui la scissione consentì alla Sc. s.r.l. di realizzare un’entrata di euro 100.000,00, costituita, per l’importo di euro 48.000,00, dal valore contabile di liquidazione della quota di partecipazione in Pr. S.A. e, per il restante importo, dal soddisfacimento di un credito di euro 72.000,00 verso la stessa Pr. S.A.

A ben vedere quest’ultimo elemento, ai sensi dell’art.2506 bis, secondo comma, c.c. rimase in capo alla scissa, dal momento che la sua destinazione non venne esplicitata nel progetto di scissione. Il credito de quo per di più rimase insoddisfatto, dal momento che, come si è già anticipato, la B.P. s.r.l. venne posta in liquidazione e, subito dopo, cancellata dal registro delle imprese.

Non risulta chiaro invece, non essendo stata fornita nessuna spiegazione al riguardo, quale sarebbe stato il risparmio che avrebbe comportato l’accorciamento della catena societaria, conseguente alla scissione, che la difesa della resistente ha addotto quale ulteriore giustificazione

zione della stessa (pag. 7 della memoria di replica di parte S. e Bo. Faccio).

Alla luce delle superiori considerazioni ben può affermarsi che l'operazione di scissione rappresentò il passaggio decisivo di un più vasto progetto dei resistenti che da un lato determinò le condizioni irreversibili per la messa in liquidazione della società e dall'altro pregiudicò i creditori. A ben vedere poi essa, a fronte della dichiarata funzione di riorganizzazione aziendale che le era stata attribuita nel progetto, finì per assolvere di fatto una funzione liquidatoria che invero, come si vedrà meglio nel paragrafo 6, era giustificata dalla reale situazione patrimoniale in cui si trovava la società.

Sul punto è opportuno chiarire che, proprio per la già evidenziata sua duttilità, l'istituto di cui all'art. 2506 c.c., può essere impiegato anche per agevolare processi di liquidazione, come può evincersi anche dal disposto dell'art. 2506, comma 3, c.c.

Con la scissione si possono infatti separare i vari settori produttivi, rendendo così possibile la liquidazione di quelli in perdita, che potrebbero essere trasferiti a società beneficiarie da estinguere, oppure cedere a terzi settori redditizi dell'azienda, mantenendo in capo alla società scissa le attività da destinare alla liquidazione. In questi casi vi è però una più pressante esigenza di tutelare le ragioni di credito dei terzi, alla quale assolve la disciplina dell'art. 2506 quater, ultimo comma c.c. che invece, come si vedrà subito, nel caso di specie è stata elusa.

#### 5.2 Le omissioni nella fase di redazione del progetto di scissione e il loro significato.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente non possono ritenersi illegittime né l'omessa redazione, insieme al progetto di scissione, della relazione illustrativa degli amministratori né la mancata presentazione di quella degli esperti, previste, rispettivamente dall'art. 2506 ter, primo e terzo comma, c.c.

L'esonero dall'osservanza del primo di tali adempimenti fu infatti giustificato per effetto del consenso unanime espresso dai soci ai sensi dell'art. 2506 ter, quarto comma, c.c. mentre la relazione degli esperti non era necessaria ai sensi dell'art. 2506 ter, terzo comma, c.c. dato il carattere proporzionale della scissione (a tale rilievo consegue l'infondatezza dell'assunto di parte ricorrente in ordine alla non veridicità della situazione patrimoniale).

Alcune considerazioni però inducono a ritenere che, quanto meno la mancata redazione da parte degli amministratori di situazione patrimoniale e relazione illustrativa, per quanto legittime, siano state funzionali alla piena realizzazione dell'obiettivo perseguito dai resistenti. Tali omissioni infatti impedirono ai terzi creditori di disporre di informazioni fondamentali al fine di valutare la opportunità di proporre opposizione alla scissione, ed in particolare di quella sul valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria e di quello rimasto nella società scissa. Non può invece attribuirsi la medesima finalità alla mancata predisposizione della relazione degli esperti giacché essa assolve ad una funzione informativa nei confronti dei soci.

Sul punto vale la pena precisare che per "valore effettivo" deve intendersi, in conformità alla dottrina aziendalistica, non il valore del patrimonio netto contabile, bensì il valore del patrimonio "rettificato", valutando le attività a valori correnti per stabilire quali beni delle società beneficiarie e della società scissa e per quale valore concorrono a costituire la garanzia per i creditori, ai sensi dell'art. 2506-quater, comma 3, del Codice Civile in ipotesi di mancato pagamento dei debiti della società scissa trasferiti alle beneficiarie. Per le partecipazioni in società ed in joint venture, il valore corrente coincide sostanzialmente con il fair value, come determinato in base all'art. 2427-bis del Codice Civile.

Per poter apprezzare la rilevanza dell'indicazione, nella relazione degli amministratori, "del valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria" occorre tener presente come essa consenta di individuare la misura ed il limite della responsabilità solidale delle società beneficiarie per i debiti della società scissa e, ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 3, del Codice Civile per determinare i limiti quantitativi dell'obbligazione solidale delle società beneficiarie nell'ipotesi dell'insorgere di passività la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione.

E' indubbio che tali previsioni costituiscano una forma di tutela per i terzi che, insieme alla procedura di cui all'art. 2503 c.c., come richiamato dall'art. 2506 ter ultimo comma c.c., mira a bilanciare la scelta, compiuta dalla riforma del 2003, dell'introduzione di un limite alla re-

sponsabilità solidale delle società beneficiarie, inesistente nel regime previgente. Ed è altrettanto evidente come la mancata conoscenza del dato in esame abbia pregiudicato il diritto dei creditori di Sc. s.r.l. di proporre opposizione all'operazione straordinaria.

Orbene ad avviso dello scrivente alcune evidenze inducono a ritenere che i resistenti abbiano inteso realizzare proprio questo specifico risultato, attraverso l'omissione della relazione degli amministratori.

Indicativa in tal senso è innanzitutto la circostanza che il progetto di scissione è carente di uno dei requisiti previsti dall'art. 2506 bis c.c., ossia "l'esatta descrizione degli elementi da assegnare alla società beneficiaria", espressione che ben può intendersi come relativa anche alla descrizione delle partecipazioni di controllo, come quella di Pr. S.A. su Fa. International S.A e, attraverso di questa, su Sc. Asia

Ancora non va trascurato come la difesa dei resistenti non abbia saputo giustificare la circostanza sopra citata, essendosi limitata a fornire una spiegazione della mancata presentazione della relazione degli esperti, aspetto invero irrilevante, dopo quanto si è detto sopra sulla funzione di essa, senza spendere la benché minima parola su quella degli amministratori (cfr. pag. 36 della memoria di costituzione di Za. M.L e di S. e Bo. Faccio). Tale atteggiamento ben può costituire argomento di prova a sfavore dei resistenti ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Al fine di cogliere il senso delle scelte omissive dei resistenti è necessario considerare anche un ulteriore profilo. Ferma restando la opportunità di effettuare una apposita ctu valutativa nel giudizio di merito, già in questa fase vi sono sufficienti elementi per affermare, pur con i limiti della valutazione sommaria propria della fase cautelare, che il valore effettivo del patrimonio netto della Pr. S.A. fosse sicuramente molto elevato perché influenzato dal valore, indubbiamente rilevante, della partecipazione nella controllata Fa. International, come è possibile desumere dalla copia dei bilanci di tale società relativi agli esercizi 2008 e 2009 che la ricorrente ha prodotto all'udienza del 16 ottobre 2012 al fine di superare una specifica obiezione di parte resistente.

Nel bilancio alla data del 31 dicembre 2008 al patrimonio netto è attribuito un valore di 1.832.472,13 Usd, la liquidità attiva in banca ha

un importo di 595.460,03 Usd e l'utile di esercizio ammonta a 1.191.056,03 Usd. Nel bilancio al 31.12.2009 tali dati sono anche maggiori risultando una liquidità di 421.022,91 Usd, un utile di esercizio di 1.473.242,30 Usd, e un patrimonio netto di 3.209.284,83 Usd.

A fronte di tali risultanze è poco rilevante stabilire quali siano i dati di bilancio della controllata cinese sebbene la ricorrente abbia fornito elementi documentali sufficienti a ritenere, perlomeno in questa fase, che siano indicativi di una realtà aziendale sempre più redditizia.

In ogni caso i resistenti non hanno smentito le predette risultanze ma a ben vedere avevano implicitamente riconosciuto la rilevanza delle stesse nel momento in cui avevano sostenuto che la consistenza patrimoniale della Fa. International dovesse essere comprovata attraverso la produzione dei relativi bilanci (pag. 10 della memoria di replica di parte Za. e S. e Bo. Faccio).

Per converso non può attribuirsi nessun rilievo ai fini della valutazione della partecipazione in Pr. S.A. assegnata alla neo costituita B.P. s.r.l. al prezzo della partecipazione di Fa. Pr. in Sc. s.r.l. come determinato nel contratto con cui egli la cedette ai propri familiari nel giugno del 2007 (cfr. pag. 3 doc. 1 di parte ricorrente) né a quello, invero rimasto ignoto, di cessione del 100 % della Fa. International in favore di Fa. Ar. nel contratto tra lo stesso e la Pr. del 9 giugno 2009, dal momento che essi ben potrebbe essere stati simulati.

6. Le condotte successive alla scissione parziale La sequenza finale della vicenda per cui è causa è quella maggiormente sintomatica della finalità elusiva delle diverse iniziative che si sono esaminate. Come si è detto in data 9 giugno 2009 Pr. S.A. cede a Fa. Ar. l'intera partecipazione, pari al 100 %, in Fa. International, che aveva acquistato solo due anni prima dallo stesso Fa. Ar., e l'08 giugno 2010 la B.P. viene messa in liquidazione e l'11 agosto 2010 viene cancellata dal registro delle imprese.

Risulta quindi piuttosto evidente come i resistenti dapprima, abbiano trasferito, attraverso la scissione parziale sopra meglio descritta, la gestione delle partecipazioni nelle controllate estere ad una società di nuova costituzione (obiettivo che risulta conforme alle finalità alle

quali, come detto, è diretta una operazione di scissione) e, poco dopo quell'operazione, abbiano interrotto la catena di controllo che guidava Sc. s.r.l., eliminando ogni collegamento tra la stessa e Sc. Asia prima con la cessione in favore di Ar. Fa. da parte di Pr. S.A., di cui si rammenti erano legali rappresentanti sempre i resistenti, del 100 % di Fa. International e poi con la messa in liquidazione della B.P.. Il particolare del ridottissimo lasso temporale, pari a solo due mesi, che intercorse tra l'iscrizione dell'atto di scissione parziale nel registro delle imprese e la cessione dell'intero partecipazione alla Fa. International a Fa. Ar., oltre alla considerazione che di tali atti non è stata data la benché minima giustificazione, sono indubbiamente indicative della loro preordinazione fin dal momento in cui venne decisa l'operazione di scissione parziale e, allo stesso tempo, della finalizzazione di questa alle prime.

La estrema proficuità per i resistenti dell'articolazione di condotte sin qui dette è acclarata dal risultato delle verifiche effettuate dalla curatela, che hanno permesso di accertare che Fa. Ar. è attualmente il legale rappresentante della Ar. Fa. Group Limited avente sede legale in Hong Kong, che rappresenta l'evoluzione di Sc. Asia.

#### 7. Il danno arrecato ai terzi creditori

Con le condotte esaminate nei paragrafi da 2 a 4 i resistenti hanno irrimediabilmente compromesso il diritto dei creditori di Sc. di giovare della garanzia di cui all'art. 2506 quater secondo comma ed in particolare quello di soddisfarsi sulla partecipazione in Pr., realizzando anche l'ipotesi di reato, perseguibile a querela di parte, di cui all'art. 2629 primo comma c.c.

Deve pertanto ribadirsi, anche in questa sede, la correttezza del criterio che è stato individuato dalla curatela per stimare il pregiudizio patito dalla massa nel valore della partecipazione scissa, quantificato in euro 7.000.000,00, sulla base dei dati di bilancio sopra illustrati, in quanto conseguenza diretta delle condotte dei resistenti sopra citate.

E' appena il caso di osservare che il diverso criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare è stato invocato da parte ricorrente solo in via subordinata e d'altro canto esso può essere utilizzato per quantificare il danno conseguente alla prosecuzione dell'attività sociale

pur a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento ma tale condotta nel caso di specie ha un rilievo secondario rispetto a quelle connesse all'operazione di scissione parziale ed è ad esse successiva. Non sono pertanto pertinenti le obiezioni che parte resistente ha mosso alla applicazione di questo secondo criterio.

#### 8. Il periculum in mora

Deve qui ribadirsi anche il giudizio in ordine alla piena sussistenza del presupposto del periculum in mora, sotto il profilo del pericolo della realizzazione di dispersione dei beni di cui i resistenti sono titolari in pregiudizio della massa fallimentare.

In tale prospettiva l'articolata sequenza di condotte elusive che i convenuti hanno posto in essere e il più che apprezzabile lasso di tempo in cui essa si colloca, sono indubbiamente sintomatiche di una loro particolare perversità nel perseguire i propri intenti. Né può ostare ad un simile valutazione la circostanza, evidenziata dalla loro difesa, che essi, ad eccezione invero di Fa. S., non abbiano posto in essere atti dispositivi dei propri patrimoni nel periodo trascorso dal fallimento della società ad oggi, dal momento che essa, ben può spiegarsi, come ha osservato la difesa della ricorrente, con la convinzione dei convenuti che le loro responsabilità non sarebbero mai emerse grazie anche al già rilevato occultamento di numerose informazioni che potevano consentire ciò.

Con specifico riferimento a Fa. S. deve poi rammentarsi come egli abbia posto in essere un atto chiaramente diretto a sottrarre i propri beni alla garanzia di terzi creditori quale la costituzione di un trust in data 18 novembre 2009 in favore dei propri figli (cfr. doc 41 di parte ricorrente). Si noti come la difesa del Fa. abbia implicitamente riconosciuto che tale atto abbia avuto la predetta finalità nel momento in cui ha giustificato la conclusione di esso riconducendola alla separazione del Fa. dalla propria moglie.

P.Q.M.

conferma i decreti emessi inaudita altera parte di cui in epigrafe e assegna alle parti il termine di quaranta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la proposizione del giudizio di merito. Si comunichi.

Verona 20 novembre 2012

\*

IL CASO.it